

Area Didattica, Orientamento e Servizi agli Studenti
 Dirigente Dott. Paolo Mario Pellizzaro
 P.zza Università, 22 07100 Sassari
 protocollo@pec.uniss.it

Rep. _____ Prot. _____ Del _____ Anno 2020
 Titolo III Fascicolo 4 Allegati _____ / _____

IL RETTORE

RICHIAMATO lo Statuto dell'Autonomia di questa Università;

VISTO il D.M. n. 509 del 3 novembre 1999, relativo al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, e il successivo D.M. di modifica n. 270 del 22 ottobre 2004;

VISTE le norme del MIUR, concordate con il Ministero degli Affari esteri e dell'Interno, per l'accesso degli studenti stranieri ai corsi universitari ed in particolare il capitolo I della parte IV;

RICHIAMATO il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con D.R. n. 2663 del 17 ottobre 2013 e successive modificazioni ed integrazioni;

RICHIAMATO il D.R. 1698, prot. 15215, del 22 giugno 2015 con il quale è stato emanato il Regolamento Scuole di specializzazione di area veterinaria;

CONSIDERATO che si è reso necessario procedere alla modifica dell'8 del Regolamento di cui sopra con l'introduzione del comma 6;

VALUTATO che restano invariate le restanti parti di cui al D.R. 1698, prot. 15215, del 22 giugno 2015;

VISTE le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione nelle rispettive sedute dell'8 e del 10 giugno 2020;

CONSIDERATO che il Regolamento modificato entra in vigore dalla data di emissione del presente Decreto Rettoriale;

DECRETA

Art. 1 E' emanato il nuovo Regolamento Scuole di specializzazione di area veterinaria dell'Università degli Studi di Sassari, che entra in vigore dalla data di emissione del presente Decreto Rettoriale;

Art. 2 Destinatari del presente Regolamento sono gli specializzandi in itinere, nonché quelli il cui primo anno di iscrizione decorra successivamente alla data di entrata in vigore.

Il Rettore

(Prof. Massimo Carpinelli)

Regolamento Scuole di Specializzazione di area veterinaria dell'Università degli Studi di Sassari.

Art. 1 – Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina, come disposto dal Regolamento didattico di Ateneo in merito ai corsi di alta formazione, l'articolazione dei contenuti e le modalità organizzative e di funzionamento delle Scuole di Specializzazione di area veterinaria dell'università degli studi di Sassari.
2. L'Ateneo, in attuazione della normativa vigente, istituisce e attiva le Scuole di Specializzazione di area veterinaria, nei limiti di disponibilità del personale docente e non docente, nonché delle idonee strutture e attrezzature, acquisite anche a seguito di apposite convenzioni, stipulate in conformità dell'ordinamento universitario.

Art. 2 - Organi della Scuola

1. Sono organi della Scuola il Direttore e il Consiglio della Scuola.

Art. 3 - Direzione della Scuola

1. La direzione della Scuola è affidata ad un professore di ruolo o fuori ruolo del settore scientifico disciplinare di riferimento della Scuola.
2. Nell'ambito della prima adunanza del Collegio dei docenti, si procede all'elezione del Direttore della Scuola, individuato tra i professori di ruolo o fuori ruolo dei settori scientifico disciplinari (SSD) di riferimento della Scuola.
3. Il Direttore convoca e presiede il Consiglio della Scuola di Specializzazione e dà attuazione alle delibere adottate dal Consiglio stesso. Il Direttore ha la responsabilità della complessiva gestione e organizzazione della Scuola.

Art. 4 - Consiglio della Scuola

1. Il Consiglio della Scuola è composto da tutti i docenti della Scuola, compresi gli eventuali docenti a contratto, e da una rappresentanza di specializzandi.

2. Il Direttore della Scuola indice le elezioni per la nomina dei rappresentanti degli specializzandi all'interno del Consiglio della Scuola. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti degli specializzandi nei Consigli della Scuola di Specializzazione tutti gli specializzandi regolarmente iscritti alla Scuola di Specializzazione alla data di indizione delle elezioni.
3. Il Consiglio della Scuola ha competenze consultive, propositive e deliberative nelle materie concernenti l'organizzazione e la gestione delle attività formative della Scuola.
4. Il Consiglio della Scuola può istituire commissioni per facilitare i processi di programmazione, coordinamento e valutazione delle attività formative e di tutorato.

Art. 5 - Corpo docente

1. Il corpo docente della Scuola è costituito da docenti universitari di ruolo o fuori ruolo di I e II fascia, da ricercatori universitari e personale operante in strutture universitarie e non universitarie appartenente alla rete formativa della Scuola, nominato dal Consiglio di Dipartimento su proposta del Consiglio della Scuola.
2. Il corpo docente comprende almeno un professore di ruolo o fuori ruolo di uno dei SSD di riferimento della tipologia della Scuola.

Art. 6 - Obiettivi formativi

1. L'ordinamento didattico, nel rispetto della normativa vigente, disciplina l'articolazione delle attività formative preordinate al raggiungimento degli obiettivi formativi utili a conseguire il titolo. Le attività sono a loro volta suddivise in ambiti omogenei di saperi, identificati dai SSD.
2. L'unità di misura dell'impegno richiesto allo studente è il Credito Formativo Universitario (CFU).
3. Ad ogni CFU corrispondono 25 ore di impegno complessivo per studente, che include attività didattiche frontali, attività pratiche e di laboratorio, studio e attività formative individuali, come da art. 4 del regolamento didattico di ateneo. Almeno il 50% di tale impegno complessivo deve essere lasciato allo studio e alle attività formative individuali, salvi i casi in cui sia concordato fra il Consiglio della Scuola e lo specializzando che una parte di tali attività formative individuali sia sostituita da attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.
4. I crediti attribuiti a ogni insegnamento dovranno essere interi.
5. La quantità media di impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari è fissata in 60 CFU. La suddivisione dell'impegno di

studio tra attività frontali, pratiche, di laboratorio e individuali è stabilita dal consiglio della scuola in osservanza dell'art. 2, comma 5 ss. del D.M. del MIUR 27 gennaio 2006.

6. Per il conseguimento del titolo lo specializzando deve acquisire 180 CFU, corrispondenti a 4500 ore (comprehensive di tutte le attività di cui al comma 3 del presente articolo).

Art. 7 - Programmazione didattica

1. Il Consiglio della Scuola determina ogni anno le modalità di svolgimento delle attività teoriche e pratiche degli specializzandi, nonché il numero minimo e la tipologia delle attività teoriche e pratiche che devono avere personalmente eseguito per essere ammessi a sostenere la prova finale annuale, in conformità agli ordinamenti e regolamenti didattici, e al presente regolamento generale.

2. La frequenza della Scuola è obbligatoria per tutti gli iscritti.

Lo specializzando deve frequentare ogni tipologia di attività didattica teorica e pratica che il Consiglio della Scuola ritenga necessaria per la sua formazione ai sensi dell'art. 6, comma 3 del presente Regolamento. Le attività formative devono essere distribuite durante l'anno accademico.

3. Il programma generale di formazione della Scuola di specializzazione è portato a conoscenza dello specializzando all'inizio del periodo di formazione.

4. È facoltà del Consiglio della Scuola autorizzare lo specializzando allo svolgimento di periodi di soggiorno in formazione presso altre strutture, anche estere, fatta salva la verifica del consiglio della scuola circa l'equivalenza dei contenuti formativi e la sua compatibilità con lo stato e la durata residua della formazione.

5. Tutte le attività devono essere registrate sul libretto-diario dello specializzando, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.M. del MIUR 27 gennaio 2006. Il libretto di formazione specialistica, predisposto dalla Scuola, costituisce documento ufficiale della carriera dello specializzando. Al termine di ciascun anno di corso, i libretti di formazione specialistica sono custoditi presso la segreteria della Scuola. Il libretto può essere redatto su supporti informatizzati.

6. L'assegnazione degli specializzandi alle strutture della rete formativa è definita di anno in anno dal consiglio della Scuola.

Art. 8 –Ammissione e immatricolazione

1. Ai sensi della normativa vigente, il numero minimo di studenti iscrivibili al primo anno di corso è pari a tre. Il numero massimo di specializzandi è stabilito ogni anno dal Consiglio della Scuola, tenendo

conto anche di eventuali finanziamenti interni ed esterni, finanziamenti per l'erogazione di borse di studio.

2. Nella determinazione dell'offerta formativa annuale, potrà essere prevista una riserva di posti nel limite del 30% per il personale di ruolo dipendente di enti pubblici, convenzionati con l'Università, che operi nel settore cui afferisce la scuola, il quale potrà essere ammesso, se idoneo, alle scuole di specializzazione in soprannumero così come previsto dalla normativa vigente.

3. L'ammissione dei medici veterinari alla Scuola di Specializzazione avviene in conformità alla normativa vigente. Possono accedere i laureati delle classi 47/S (laurea specialistica a ciclo unico in Medicina Veterinaria) ed i laureati in Medicina Veterinaria ai sensi dell'ordinamento previgente il D.M. 509/99. E' richiesto il possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di medico veterinario.

4. Laddove richiesta dalla natura della formazione specialistica, per immatricolazione è obbligatoria l'iscrizione all'albo professionale.

5. L'immatricolazione è subordinata al regolare superamento della prova concorsuale, così come previsto nei relativi bandi di concorso.

6. È consentita la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione per l'ammissione alle Scuole di cui sopra, sub condicione, ai laureandi che non siano in possesso dei titoli di cui ai precedenti commi alla data di scadenza del bando, ma sarà consentita loro l'iscrizione ai corsi attivati nello stesso anno esclusivamente nel caso di conseguimento dei titoli richiesti entro il termine ultimo previsto per l'immatricolazione.

Art. 9 – Tasse di iscrizione e contributi

1. Gli iscritti alle Scuole di Specializzazione sono tenuti al pagamento delle tasse e dei contributi. L'ammontare degli stessi è deliberato dagli Organi collegiali dell'Ateneo, su proposta del Consiglio della Scuola e del Consiglio di Dipartimento.

Art. 10 – Copertura assicurativa

1. Gli iscritti alle Scuole di Specializzazione sono coperti da assicurazione contro Infortuni e Responsabilità Civile, per tutta la durata legale del corso.

2. L'eventuale copertura assicurativa per i rischi professionali è a carico dello specializzando.

Art. 11 – Docente-tutore e altre figure di riferimento

1. E' prevista la figura del docente-tutore, che, salvo diversa convenzione o accordo, è selezionato dal Consiglio della Scuola, su proposta del direttore, sulla base di requisiti di elevata qualificazione scientifica e capacità didattico-formativa tra i docenti universitari di ruolo e il personale operante in strutture universitarie e non universitarie appartenente alla rete formativa della Scuola.
2. Il docente-tutore è figura di riferimento per lo specializzando in tutte le attività didattico-pratiche, svolgendo un ruolo di supervisione, di guida e di supporto formativo.
3. Il Consiglio della Scuola, su proposta del docente-tutore, può nominare un co-tutore per coadiuvarne i compiti e le funzioni, in ragione di particolari esigenze connesse al percorso formativo dello specializzando.

Art. 12 – Frequenza e assenze

1. Lo specializzando deve svolgere le attività didattiche definite nel calendario stabilito dal consiglio della scuola.
2. La frequenza è obbligatoria per almeno per il 75% delle attività previste dal piano didattico della scuola, fatti salvi limiti più elevati stabiliti dalle singole Scuole.
3. Nel caso di violazione delle disposizioni vigenti in materia di incompatibilità e/o di dichiarazioni false o mendaci lo specializzando decade automaticamente d'ufficio dallo status di studente.

Art. 13 - Borsa di studio

1. Fermi restando gli obblighi di frequenza di cui al precedente art. 11 del presente regolamento, l'eventuale godimento di una borsa di studio è compatibile con il possesso di un reddito personale annuo lordo, derivante da lavoro autonomo, non superiore a 15.000,00 euro nell'anno solare in cui è percepita la borsa, salvo specifiche e diverse disposizioni in merito indicate dal soggetto finanziatore.
2. Il superamento del limite di reddito determina la perdita del diritto alla borsa di studio per la durata residua del corso, e comporta l'obbligo di restituire le mensilità eventualmente già percepite nell'anno in cui il superamento si è verificato. Il beneficiario della borsa di studio è tenuto a comunicare tempestivamente all'amministrazione il superamento del suddetto limite, e comunque ha l'obbligo di restituire le mensilità di cui sopra sussiste anche in caso di mancata o omessa comunicazione da parte del beneficiario.

3. La borsa di studio, se non espressamente vietato dall'ente finanziatore, è cumulabile con altra borsa di studio al solo fine di integrare l'attività di formazione con soggiorni all'estero.

Art. 14 – Stato di gravidanza, infortunio e grave malattia certificata

1. A tutela della salute delle specializzande gestanti è necessario che lo stato di gravidanza sia comunicato **tempestivamente**, all'Amministrazione universitaria, alla Direzione della Scuola e all'eventuale struttura diversa dalla sede presso la quale si svolge la formazione, affinché possano essere adottate tutte le misure di sicurezza e protezione necessarie per la tutela della salute del nascituro e della madre, a norma delle leggi vigenti.

2. In caso di grave malattia o infortunio, indipendentemente dalla sua durata, lo specializzando è tenuto a darne immediata comunicazione alla Direzione della Scuola e a presentare, entro il giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio l'assenza, anche tramite telefax o posta elettronica, il relativo certificato medico alla Direzione stessa, che sarà comunque consegnato in originale, dall'interessato o da un suo delegato, entro la data di prosecuzione della formazione.

3. Nei casi di interruzione della formazione dovuta a gravidanza, infortunio o grave malattia certificata, il Consiglio della Scuola delibera in merito alle modalità di prosecuzione del percorso formativo dello specializzando. In ogni caso non è prevista alcuna possibilità di comprimere la formazione in periodi di tempo inferiori all'anno. Lo specializzando completerà il percorso formativo, dopo la decorrenza ordinaria, tenendo conto del periodo di sospensione.

Art. 15 – Sospensione dell'iscrizione alla Scuola di Specializzazione

1. Ai sensi dell'art. 8, comma 1, della Legge 398/89, agli iscritti alle Scuole di Specializzazione che siano ammessi a frequentare un Corso di Dottorato di Ricerca si applica la sospensione del corso degli studi sino alla cessazione della frequenza del corso di dottorato.

2. L'iscrizione, a seguito di cessazione di frequenza, all'anno di corso spettante in base al precedente curriculum, può avvenire anche in soprannumero rispetto ai posti previsti al precedente art. 8, comma 2.

Art. 16 – Trasferimento da altra Università

1. Il trasferimento da altra Università per anni successivi al primo può essere richiesto da studenti provenienti da altre Scuole di Specializzazione di altra sede universitaria, purché appartenenti alla

medesima tipologia, a seguito del superamento dell'esame di profitto e subordinatamente ai limiti numerici stabiliti dall'art. 8, comma 2, del presente Regolamento.

2. L'interessato deve presentare istanza indirizzata al Magnifico Rettore, alla quale deve essere allegato il nulla osta rilasciato dall'Università di provenienza.

3. Il Consiglio della Scuola, sentiti i docenti interessati, dovrà valutare il riconoscimento totale o parziale di crediti acquisiti dal richiedente.

4. Per il perfezionamento del trasferimento da altra Università è indispensabile, oltre al nulla osta della Scuola ricevente, il parere degli Uffici di sede competenti, i quali verificheranno la disponibilità del numero massimo di iscrivibili per l'anno oggetto di trasferimento.

5. In caso di accoglimento della domanda, gli Uffici di sede rilasceranno il nulla osta che il richiedente dovrà presentare all'Università di provenienza. Dopo il ricevimento della pratica dall'Università di provenienza, lo specializzando presenterà il foglio di congedo, oltremodo necessario al perfezionamento dell'immatricolazione.

Art. 17 – Trasferimento ad altra Università

1. Il trasferimento ad altra Università è autorizzato, previa ammissione all'anno successivo, solo tra scuole della stessa tipologia, per gli anni successivi al primo e a conclusione dell'anno stesso. Non è ammesso alcun trasferimento in corso d'anno.

2. Lo specializzando dovrà presentare istanza di trasferimento indirizzata al Magnifico Rettore e al Direttore della Scuola di appartenenza.

3. Il trasferimento ad altra Università sarà possibile solo previo nulla osta da parte del Consiglio della Scuola di appartenenza, trasmesso da quest'ultimo agli Uffici competenti.

A seguito di parere favorevole di altra Università, l'Università degli Studi di Sassari trasmette il foglio di congedo, contenente la carriera percorsa dallo specializzando, all'Ateneo presso il quale lo specializzando stesso ha dichiarato di volersi trasferire. Lo specializzando che si è trasferito ad altra Università, sempre tenuto conto della disponibilità del numero massimo degli iscrivibili, dell'accoglimento dell'istanza da parte del Consiglio della Scuola, non può fare ritorno presso l'Università di provenienza se non sia trascorso un anno solare.

Art. 18 – Rinuncia

1. Lo specializzando che intenda, per qualsivoglia motivo, rinunciare alla formazione è tenuto a darne immediata comunicazione scritta al competente Ufficio dell'amministrazione centrale e alla Direzione della Scuola.

2. La rinuncia è un atto formale irrevocabile.

Art. 19 - Valutazione *in itinere* e passaggio all'anno successivo

1. Le modalità di valutazione periodica intermedia vengono definite dal consiglio della scuola all'inizio di ogni anno di corso e comunicate tempestivamente allo specializzando.
2. La valutazione finale per il passaggio all'anno successivo deve essere svolta in presenza del candidato e immediatamente prima dell'inizio dell'anno seguente.
3. La commissione di esame, di cui fanno parte il direttore della scuola e i docenti delle materie relative all'anno di corso, esprime un giudizio globale sul livello di preparazione del candidato nelle singole discipline e relative attività pratiche, prescritte per l'anno di corso.
4. In caso di valutazione negativa o di superamento del limite delle assenze di cui all'art. 12, comma 2, lo specializzando può essere ammesso a ripetere l'anno di corso per una sola volta.

Art. 20 - Valutazione della qualità della didattica e del percorso professionalizzante

1. Il consiglio della scuola deve prevedere e disciplinare forme di valutazione annuale delle attività formative da parte degli specializzandi.

Art. 21 - Esame di diploma

1. Lo specializzando, dopo il completamento e superamento dell'iter formativo e dell'esame teorico-pratico dell'ultimo anno, è ammesso al sostenimento della prova finale.
2. La Scuola garantisce una sessione straordinaria di esame finale per coloro che hanno sospeso l'attività formativa nel caso previsto dall'art. 14, comma 1, del presente Regolamento.
3. La prova finale consiste nella discussione di una tesi di specializzazione.
4. A giudizio insindacabile della commissione giudicatrice, la votazione finale tiene conto dei risultati delle valutazioni periodiche derivanti dalle prove in itinere, nonché dei giudizi dei docenti-tutori.
5. La commissione giudicatrice è nominata dal Consiglio della Scuola ed è composta da cinque membri, titolari di insegnamento, che siano, o siano stati, parte del Consiglio della scuola nel ciclo didattico cui afferisce lo specializzando; possono altresì intervenire, in soprannumero e limitatamente alla discussione degli elaborati di cui sono correlatori, anche docenti ed esperti esterni, che comunque non fanno parte della commissione e sono privi del diritto di giudizio e voto.

6. Il presidente della commissione è il Direttore della Scuola o, in caso di sua assenza o impedimento, un suo delegato.
7. Ai fini del superamento dell'esame per il diploma di specializzazione è necessario conseguire il punteggio minimo di 30 punti. Il punteggio massimo è di 50 punti, ai quali può essere aggiunta la lode, subordinatamente a risultati di eccellenza e in seguito a valutazione unanime della commissione.

Art. 22 - Disposizioni transitorie e finali

1. L'ordinamento delle Scuole di Specializzazione veterinarie è regolato dalla normativa comunitaria in materia, dalla normativa nazionale, dal presente Regolamento delle Scuole di Specializzazione di area veterinaria dell'Università degli Studi di Sassari e dagli altri Regolamenti di Ateneo.
2. Possono essere previsti Regolamenti interni, normanti il funzionamento delle singole Scuole di Specializzazione, che sono deliberati e adottati dal Dipartimento o dai Dipartimenti interessati, su proposta dei relativi Consigli delle Scuole, nel rispetto della normativa di cui al precedente comma 1.
3. Per quanto non disposto dal presente Regolamento, si applica, quanto previsto dalla normativa nazionale vigente, dal Regolamento didattico di Ateneo e dagli eventuali Regolamenti di cui al succitato comma 2.
4. Il presente Regolamento entra in vigore, previa approvazione deliberata dagli Organi Accademici dell'Università degli Studi di Sassari, dalla data del Decreto Rettorale di emanazione.
5. Destinatari del presente Regolamento sono gli specializzandi in itinere, nonché quelli il cui primo anno di iscrizione decorra successivamente alla data di entrata in vigore.